

(N. 1461)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, la corresponsione della indennità di caropane è effettuata sulla base delle carte annonarie individuali per il pane e per la pasta.

Ora, dovendosi la indennità di caropane considerare un istituto straordinario e provvisorio, si rende necessario, a seguito della soppressione delle tessere annonarie, dare, in tale occasione, un assetto definitivo alla materia.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge che si sottopone per l'approvazione, con il quale, all'articolo 1, si dispone la soppressione della indennità di cui trattasi.

Con il successivo articolo 2, al fine di evitare una riduzione del trattamento economico dei lavoratori, si stabilisce che la retribuzione in atto alla data della soppressione della indennità di caropane è maggiorata di lire 468 mensili, corrispondenti all'importo della indennità di caropane (di lire 520 mensili) previa

detrazione del 10 per cento, in conformità degli elementi comunicati dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, relativi alla riduzione intervenuta nel prezzo medio del pane dal 1° agosto 1948 al 15 ottobre 1949, per cui l'indennità in questione risulta ridotta ai lire 60 mensili, arrotondata a lire 52 al fine di consentire la frazionabilità a giornata secondo il rapporto di 1:26.

Detta maggiorazione delle retribuzioni, in corrispondenza a quanto era previsto per il caropane, viene elevata a lire 702 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti, a lire 936 per gli addetti ai lavori pesantissimi e a lire 1.404 per i minatori e boscaioli.

Con lo stesso articolo si dispone che detta maggiorazione è corrisposta in aggiunta ad una delle voci della retribuzione o altre indennità soggette a variazione in relazione al costo della vita e può perciò essere modificata o assorbita mediante le normali pattuizioni collettive che regolano i rapporti di lavoro.

Il successivo articolo 3 prevede che le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali a titolo di indennità di caropane di cui agli articoli 2, 3, 4 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono conglobate (previa riduzione del 10 per cento), nelle prestazioni medesime, e che, nelle more della determinazione delle nuove aliquote contributive, da effettuarsi entro al termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, debbano continuare ad essere corrisposte le aliquote contributive previste per il caropane.

Per quanto poi riguarda il settore degli operai agricoli, ai quali, com'è noto, l'indennità di caropane è corrisposta, anziché attraverso il sistema degli assegni familiari, a proprio diretto carico, dal datore di lavoro, si dispone, con l'articolo 4, che la misura attuale degli assegni familiari per essi prevista è maggiorata

di lire 10 giornaliera per ciascun familiare a carico.

Il contributo relativo a tale maggiorazione viene determinato in lire 16.70 per ogni giornata di lavoro.

Si ritiene opportuno precisare al riguardo che per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, la corresponsione della indennità di caropane per i familiari a carico non venne, come per altri settori, inserita nel sistema degli assegni familiari in quanto, essendo una notevolissima parte di detti lavoratori direttamente approvvigionata di grano anche per i familiari, e, perciò, esclusa dal diritto all'indennità stessa, l'agganciamento agli assegni familiari avrebbe richiesto per la gestione, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità stessa da parte di ciascun beneficiario, una serie tale di adempimenti amministrativi che, oltrechè gravare notevolmente sulle spese di amministrazione della gestione, avrebbe necessariamente determinato dei sensibili inconvenienti.

Pertanto, poichè si può con una molto probabile certezza ritenere che i lavoratori in questione esclusi dalla indennità di caropane anche per i loro familiari, si possono calcolare in circa il 50 per cento della categoria, si è ritenuto, al fine di non modificare l'onere globale cui sono tenuti per tale prestazione i datori di lavoro agricolo, ridurre a dieci lire giornaliera la maggiorazione da concedere sugli assegni familiari per ciascuna persona a carico in sostituzione della indennità di caropane, in quanto, ovviamente, detta maggiorazione dovrebbe essere corrisposta a tutti indistintamente i lavoratori aventi diritto agli assegni familiari indipendentemente dal fatto che essi avessero o meno diritto all'indennità di caropane.

Infine, per quanto riguarda la decorrenza di applicazione del provvedimento in esame, viene stabilito all'articolo 8 che essa debba aver luogo dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa.

## Art. 2.

Nei confronti degli operai e impiegati che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione in atto alla data di applicazione della presente legge è maggiorata di lire 468 mensili.

Detta maggiorazione è elevata a lire 702 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti, a lire 936 per gli addetti ai lavori pesantissimi e a lire 1.404 per i minatori e boscaioli.

Essa è corrisposta in aggiunta ad una delle voci della retribuzione o altre indennità soggette a variazione in relazione al costo della vita e può essere modificata o assorbita mediante le normali pattuizioni collettive che regolano i rapporti di lavoro.

## Art. 3.

Le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali a titolo di indennità di caropane previste dagli articoli 2, 3, 4 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, sono conglobate, previa riduzione del 10 per cento, nelle prestazioni medesime.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la percentuale delle aliquote contributive previste dal citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni e integrazioni, da conglobarsi nelle aliquote contributive vigenti per le predette

prestazioni. Fino a quando non sarà attuato il predetto provvedimento le aliquote stesse continueranno ad essere corrisposte nella misura e con le modalità in atto.

## Art. 4.

La misura degli assegni familiari, prevista alla data di applicazione della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 10 giornaliere per ciascun familiare a carico.

In relazione al maggior onere derivante dalla maggiorazione degli assegni familiari di cui al precedente comma, il relativo contributo previsto al n. 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1949, n. 1104, è maggiorato di lire 16,70 per ogni giornata di lavoro.

La maggiorazione degli assegni familiari di cui al primo comma è corrisposta, per l'anno 1950, per un numero di giornate corrispondente a tanti dodicesimi di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia per ogni mensilità successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Analogo criterio è stabilito per l'anno 1950, per quanto riguarda il versamento della maggiorazione del contributo di cui al secondo comma.

Nulla è innovato alla procedura prevista dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

## Art. 5.

Sono abrogati il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770 e la legge 7 luglio 1948, n. 1093.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.